



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 86/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale DADDABBO Presidente

Giovanni NATALI Primo Referendario

Andrea COSTA Primo Referendario - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.**38054** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di

- **SASSANO Claudio** (C.F.: SSSCLD79R18Z112G), nato il
18/10/1979 in Germania e residente a San Nicandro Garganico (FG), in via
Properzio n. 25, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della
Ditta individuale “Sassano Claudio”; non costituito;

- **TARANTINO Angelo** (C.F.: TRNNGI81S19H985L), nato il
19/11/1981 a San Marco in Lamis (FG) e residente a San Nicandro
Garganico (FG), in via I Terravecchia n.2; non costituito;

Visto l’atto di citazione, relativo al fascicolo istruttorio n.
I00017/2024/GLL, depositato in Segreteria in data 2 dicembre 2025;

Udito nell’udienza pubblica del 25 marzo 2026 con l’assistenza del
Segretario dott. Francesco Gisotti - relatore il Primo Referendario Andrea
Costa -, il P.M., in persona del S.P.G. Daniele Giannini, non comparsi i
convenuti;



Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 2 dicembre 2025, la Procura regionale ha convenuto in giudizio Claudio Sassano, in proprio e in qualità di legale rappresentate p.t. della Ditta omonima, e Angelo Tarantino, *ut supra* generalizzati, chiedendo che gli stessi siano condannati in solido al risarcimento del danno pari ad € 19.839,40, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, in favore della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito A.G.E.A.), a titolo di danno patrimoniale subito dall'Amministrazione per effetto dell'indebita percezione di finanziamenti pubblici.

Deduce la Procura che con nota prot. 0591047/2023 del 28.11.2023 la Guardia di Finanza - Tenenza di San Nicandro Garganico segnalava una specifica e concreta *notitia damni* relativa all'illecita percezione di finanziamenti comunitari da parte di Claudio Sassano, titolare dell'omonima ditta individuale, esercente, tra l'altro, l'attività di coltivazioni miste.

Nella citata informativa, si dava atto che la predetta impresa agricola, beneficiaria di contributi pubblici a carico del FEAGA, è stata costituita al solo scopo di aggirare gli ostacoli che impedivano ad Angelo Tarantino, reale destinatario degli aiuti, di percepire erogazioni e contributi pubblici connessi allo svolgimento di attività imprenditoriali come "giovane agricoltore", requisito indispensabile per accedere alla c.d. "Riserva Nazionale" dei titoli di A.G.E.A. e conseguire gratuitamente detti titoli, in



modo da abbinarli ai terreni e percepire gli aiuti previsti in ambito P.A.C..

In particolare, sulla base della relazione della Guardia di Finanza, l'Organo requirente ha potuto ricostruire la vicenda nei termini di seguito riassunti:

- in data 15.4.2017, al fine di conseguire i titoli della Riserva nazionale, il Sassano costituiva una ditta individuale esercente, tra le altre, attività di coltivazioni miste di cereali, legumi da granella, semi oleosi;

- la Ditta, indicando nella domanda la disponibilità di mezzi aziendali e terreni riconducibili alla figura di Angelo Tarantino, acquisiva nel 2017, in qualità di "giovane agricoltore", n. 26 titoli e presentava all'A.G.E.A. Domande Uniche di pagamento, che consentivano la percezione di aiuti rispettivamente per l'importo di € 9.869,77 per la Campagna 2017 ed € 9.969,63 per la Campagna 2018;

- a seguito delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, sarebbe emerso che Sassano Claudio era in realtà un mero prestanome e che l'azienda, di fatto gestita da Tarantino Angelo, era stata creata proprio per consentire al Sassano l'acquisizione dei suddetti titoli in qualità di nuovo agricoltore, così da superare gli ostacoli che avrebbero impedito al Tarantino di accedere agli aiuti, in quanto già "vecchio agricoltore", nonché in quanto colpito da misura di prevenzione definitiva, ai sensi dell'art.67 co.1 lett. g) del d.lgs. n.159/2011;

- con provvedimento del 21.1.2025, l'A.G.E.A. ha dapprima disposto la sospensione dei procedimenti di erogazione in favore del Sassano e con successivo provvedimento n. prot. 55823 dell'11.7.2025, all'esito dell'istruttoria svolta, ha proceduto all'accertamento definitivo del credito e all'attività di recupero, ad oggi infruttuosa, dell'importo complessivo di €



22.316,88;

- le indagini svolte dai militari della Guardia di Finanza si sono concluse con il rinvio a giudizio, in data 7.6.2024, di entrambi i convenuti per concorso nel reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex artt. 110 e 640 bis c.p., con dibattimento tuttora in corso.

Così ricostruita la vicenda, la Procura regionale ritiene che la condotta dei convenuti abbia cagionato un danno erariale all'Ente erogatore pari all'importo dei finanziamenti illecitamente percepiti dalla ditta Sassano Claudio.

La condotta è addebitata ad entrambi i convenuti a titolo di dolo, in quanto risulterebbe provato, all'esito delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, che l'amministratore di fatto della ditta fosse il Tarantino, rivestendo il Sassano, consapevolmente, il ruolo di mero prestanome.

Notificato l'invito a dedurre, senza che siano pervenute deduzioni dagli intimati, la Procura regionale ha quindi depositato e notificato l'atto di citazione.

I convenuti non si sono costituiti.

All'udienza del 25 marzo 2026, nessuno comparso per i convenuti, il Pubblico Ministero ha insistito per l'accoglimento della domanda.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sul danno erariale patito dalla A.G.E.A. per l'indebita percezione di contributi pubblici, pari ad € 19.839,40, da parte della Ditta Sassano Claudio, la quale avrebbe rappresentato un mero schermo creato al solo fine di consentire la presentazione di Domande



Uniche di Pagamento da parte di un soggetto non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

2. Preliminarmente, va dichiarata ai sensi dell'art. 93, comma 5, c.g.c. la contumacia dei convenuti, cui l'atto di citazione e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati in data 12 dicembre 2025, rispettivamente quanto ad Angelo Tarantino, mediante consegna a mani proprie, quanto a Claudio Sassano, mediante consegna a mani della moglie.

3. Ciò premesso, è pacifico che sussista la giurisdizione di questa Corte con riferimento ad ipotesi, quale quella in esame, di illecita percezione di contributi pubblici mediante l'utilizzo di uno schermo giuridico.

In particolare, in merito alla posizione del Sassano sussiste pacificamente il rapporto di servizio in quanto il convenuto, tramite ditta individuale, è stato destinatario dei contributi pubblici erogati dall'A.G.E.A..

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, il soggetto destinatario del contributo, concorrendo alla realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, instaura con la stessa un rapporto di servizio funzionale, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione contabile, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore pubblico (Cass. S.U., ord. n. 5019/2010; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 1316/2000).

Sviando le risorse pubbliche, il privato percettore realizza, infatti, un danno erariale, sia perché, con il proprio comportamento, impedisce la corretta realizzazione dello scopo perseguito dall'amministrazione, sia perché sottrae ad altri possibili destinatari il finanziamento erogatogli, e di tale lesione patrimoniale deve dunque rispondere innanzi al giudice contabile



(Cass. S.U., n. 4511/2006 cit.; id., n. 19815 e n. 14825 del 2008).

Quanto al Tarantino, reale beneficiario degli aiuti in quanto gestore di fatto dell'azienda – come si avrà modo di illustrare di seguito - la giurisprudenza della Suprema Corte, occupandosi del discrimine tra giurisdizione ordinaria e contabile, ha avuto modo di chiarire che le persone fisiche, collegate in modo organico alla persona giuridica, che abbiano cagionato materialmente il danno con condotte penalmente rilevanti, devono essere i primi a rispondere, in ogni sede, delle conseguenze esiziali del loro illecito operato (ex multis, Cass., S.U., n. 23332/2009, n. 30786/2011 e n. 19891/2014), per avere avuto la concreta disponibilità del finanziamento, ovvero per aver sviluppato le condizioni necessarie per il suo indebito incameramento (cfr. Cass. S.U., n. 5019/2010; n. 10062/2011 e n. 295/2013).

4. Venendo al merito, la domanda della Procura regionale è fondata e va integralmente accolta, sussistendo i presupposti per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno erariale patito dalla A.G.E.A. per effetto della indebita percezione di contributi pubblici.

5. Quanto alla condotta illecita, occorre prendere le mosse dalla circostanza, ampiamente provata, che il vero *dominus* dell'azienda agricola beneficiaria dei contributi fosse in realtà Angelo Tarantino, gestore di fatto della ditta individuale.

E infatti, all'esito delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, sono emersi plurimi elementi che conducono univocamente a ritenere che il Sassano, nell'ambito di una più ampia operazione posta in essere da componenti della famiglia Tarantino, fosse un mero prestanome e che il vero gestore della ditta fosse in realtà Angelo Tarantino, ideatore dell'intera



attività artificiosa volta, anche mediante altri prestanome, all'acquisizione truffaldina di contributi pubblici.

E in particolare:

- il Sassano, che risulta essere uno dei padrini del figlio di Angelo Tarantino, nel periodo in esame ha svolto sempre ed esclusivamente l'attività di muratore, prima come dipendente di altre società, poi con la propria ditta individuale;

- nell'anno 2017, l'impresa di Sassano ha acquisito dalla Riserva nazionale nr. 26 titoli, poi ceduti in data 24.1.2019, tramite conferimento, alla Gruppo Camarda s.s., di cui è socio al 10% lo stesso Sassano, il cui amministratore e socio al 45% risulta essere la compagna di Angelo Tarantino e cui sono stati altresì conferiti altri titoli da parte di ditta facente capo ad altro componente della famiglia Tarantino;

- il Sassano ha presentato, per gli anni 2017 e 2018, anche le domande per l'ottenimento del gasolio agricolo e, sul libretto fiscale di controllo dell'anno 2018 (c.d. libretto UMA), previsto per l'assegnazione di tale carburante ad accisa agevolata, è stato rilevato che, all'anagrafica delle aziende, accanto ai dati di Sassano Claudio sono riportati a matita i riferimenti ad Angelo Tarantino, al suo numero di telefono e alla località Camarda, luogo, quest'ultimo, presso cui insiste la masseria in uso ad Angelo Tarantino; risulta altresì riportato a matita il contatto telefonico di persona residente a Pesaro, località presso cui ha abitato il Tarantino;

- negli anni 2017-2018, il gasolio è stato acquistato dalla ditta Sassano Claudio presso l'Azienda Agricola Apricena Soc. Coop., così come avvenuto anche per le imprese Tarantino Sebastiano, Tarantino Leonardo e



Gruppo Camarda S.S. (create anch'esse per analoghe finalità); da una disamina delle fatture d'acquisto del gasolio agricolo, tutto scaricato in località Camarda, San Nicandro Garganico (FG), non risultano documenti recanti la firma del cliente Sassano Claudio, mentre ne risultano alcuni firmati da Tarantino Giuseppe e Tarantino Angelo, i quali non avevano, formalmente, alcun ruolo all'interno della ditta Sassano Claudio al momento degli scarichi del gasolio agricolo; parimenti non risultano firme a nome di Sassano Claudio sulle fatture per acquisti di sementi dalla citata impresa aprigenese;

- i terreni utilizzati da Sassano Claudio per accedere alla Riserva nazionale e richiedere gli aiuti AGEA sono stati, nel tempo, gli stessi utilizzati da Tarantino Leonardo, Gruppo Camarda S.S. e dalla Ditta Torchia Carmela per consentire al Tarantino Angelo di eludere la normativa ostativa alla concessione dei contributi;

- il Sassano ha avuto in locazione dalla famiglia Tarantino terreni per un totale di oltre 16 ettari con prezzo pattuito, pari ad € 1.000,00 annui, assolutamente fuori mercato;

- il mezzo agricolo utilizzato dalla Ditta Sassano risulta intestato ad un soggetto, il quale, sentito dalla Guardia di Finanza, ha riferito di aver prestato il trattore ad Angelo Tarantino.

5.a. Così ricostruiti gli elementi emersi all'esito delle indagini della Guardia di Finanza, il Collegio ritiene di condividere quanto prospettato dall'Organo requirente in merito alla circostanza che il Tarantino sia stato il protagonista, con la compiacenza di membri della famiglia e di conoscenti, di un complesso sistema di creazione artificiosa di aziende agricole, tra cui



quella facente capo al Sassano, al fine di aggirare gli ostacoli che gli avrebbero impedito di accedere ai contributi pubblici.

E infatti, il Tarantino risultava aver precedentemente presentato Domande Uniche di pagamento fino all'anno 2015, circostanza questa che gli avrebbe impedito di assumere la qualificazione di "giovane imprenditore".

Inoltre, con provvedimento del 10 giugno 2005, il Tribunale di Foggia – Ufficio Misure di prevenzione ha sottoposto il Tarantino alla misura della Sorveglianza di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, rispetto alla quale alla data dell'8 ottobre 2020 non risultava presentata alcuna domanda di riabilitazione.

Al riguardo, va rammentato che la disposizione di cui all'art. 10 della legge 575 del 1965 vigente all'epoca dell'applicazione della misura al Tarantino – poi integralmente riprodotta nell'art. 67, comma 1, lett. g) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd Codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione), prevedeva che le persone alle quali fosse stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non avrebbero potuto ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

6. Risulta dunque ampiamente provata l'illiceità della condotta tenuta dai convenuti che ha comportato l'indebita percezione di contributi pubblici, mediante la creazione artificiosa di uno schermo, costituito da una ditta individuale, in chiara violazione del Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione UE del 27 gennaio 2011, recante la disciplina delle procedure



di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, il quale ha previsto che non siano concessi pagamenti in favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno (art.4, co. 8), con conseguente obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato (art.5, co.1).

7. La condotta illecita va addebitata ai convenuti, come correttamente prospettato dall'Organo requirente, a titolo di dolo, stante la volontarietà dell'evento dannoso subito dall'A.G.E.A. apparendo evidente l'intenzionalità di acquisire, per effetto dell'articolato sistema fraudolento come sopra riassunto, risorse pubbliche non spettanti con evidente pregiudizio a carico dell'erario.

In particolare, quanto al Tarantino, risulta ampiamente provato come lo stesso fosse il reale artefice del disegno truffaldino, essendo pienamente consapevole dell'impossibilità, pur a fronte della cospicua disponibilità di terreni, di accedere ai benefici pubblici, se non attraverso un prestanome.

Con riferimento alla posizione del Sassano, destinatario dei contributi, non può dubitarsi della piena consapevolezza della partecipazione alla creazione di uno schermo artificioso, oltre che in ragione degli stretti legami con la famiglia Tarantino, tenuto conto della condotta dallo stesso posta in essere nella vicenda in esame.

Si vedano in particolare la cessione dei titoli ad azienda agricola riconducibile alla famiglia Tarantino nonché la circostanza che il Sassano, essendo in realtà impiegato nel settore edile, non abbia in realtà mai materialmente svolto l'attività agricola, come confermato dalla mancata



sottoscrizione delle fatture di acquisto del gasolio agricolo, peraltro sempre consegnato nella località ove insiste la masseria facente capo al Tarantino in località Camarda.

8. La quantificazione del danno effettuata dalla Procura deve ritenersi corretta, in quanto il danno patito dalla A.G.E.A., per effetto della frustrazione delle finalità pubbliche, corrisponde all'intero ammontare dei contributi percepiti a seguito della presentazione delle domande per le campagne 2017 e 2018.

9. In definitiva, il Collegio, in accoglimento della domanda presentata dalla Procura regionale, ritiene che i convenuti debbano ritenersi responsabili degli addebiti contestati e conseguentemente vadano condannati al pagamento in solido in favore della A.G.E.A. dell'importo complessivamente pari ad € 19.839,40, oltre rivalutazione monetaria a partire dalle distinte erogazioni dei contributi sino alla data di deposito della presente sentenza, e interessi legali, sull'importo rivalutato, dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dei convenuti.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **38054** del Registro di segreteria, definitivamente pronunciando,

- dichiara la contumacia dei convenuti;
- condanna Angelo Tarantino e Claudio Sassano, *ut sopra* generalizzati, al pagamento in solido in favore di A.G.E.A. dell'importo di € 19.839,40,



oltre interessi e rivalutazione.

Condanna altresì i convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, nella misura quale indicata dalla Segreteria con nota a margine.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Andrea Costa

Pasquale Daddabbo

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 217,40.

Depositata in segreteria il 14/4/2026

Il Funzionario

Francesco Gisotti